



Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU



PROVINCIA DI MANTOVA

CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DENOMINATI "SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN): ADEGUAMENTO SISMICO. LOTTO B. 2° STRALCIO - CORPO DI FABBRICA D".

Opera cofinanziata dall'unione Europea – Nextgenerationeu nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 3.3.

CUP G22E20000010001 - CIG 89754908A7

IMPORTO CONTRATTUALE EURO 6.819,52

L'anno duemilaventiquattro (2024) il giorno quattro (04) del mese di aprile,

fra

- 1) **Ing. ALESSANDRO GATTI**, nato a [REDACTED] e domiciliato per la carica presso la Provincia di Mantova, nell'espressa ed unica sua qualità di Dirigente dell'Area 3 Pianificazione Territoriale e della navigazione – Edilizia - Ambiente della **PROVINCIA DI MANTOVA**, ed in rappresentanza dell'Ente suddetto, né altrimenti, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominato "Provincia", (Codice Fiscale: 80001070202);
- 2) **Ing. GIANCARLO BELLUZZI**, nato a [REDACTED] il [REDACTED], con studio a Castiglione delle Stiviere (MN), in via [REDACTED]



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

Napoleone Bonaparte 28/D, cod. fisc. [REDACTED], P.IVA 02384940207, che nel prosieguo del presente atto, per brevità, sarà denominata “Professionista”.

PREMESSO:

- che con Decreto Presidenziale n. 61 del 13/06/2019, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori “Sede dell’istituto superiore F. Gonzaga di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN): adeguamento sismico, lotto “b” secondo stralcio”, comprendente gli interventi ai corpi di fabbrica B (corpo secondario didattica), C (corpo servizi amministrativi e generali), D (palestra) ed E (auditorium scolastico);
- che, relativamente al corpo di fabbrica D, nelle more di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, con determinazione dirigenziale n. 953 del 20/11/2021, efficace in pari data, è stato disposto:
 - a) di avviare la procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. n.76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020, così come modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 76/2020;
 - b) di approvare lo schema di “Avviso” da pubblicare nel sito internet



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

istituzionale della Provincia di Mantova onde dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata;

- con decreto Presidenziale n. 170 del 30/11/2021, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato “Sede dell’istituto superiore F. Gonzaga di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN): adeguamento sismico. Lotto “b” 2° stralcio – corpo di fabbrica D” (CUP G22E20000010001) dell’importo complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 801.258,39 per lavori a corpo, € 61.859,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 263.201,34 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 73.681,02 per economie di spesa da ribasso di gara su spese tecniche;

- che con successiva determinazione dirigenziale n. 1033 del 06/12/2021, efficace dal 07/12/2021, è stato stabilito di:

a) approvare lo schema di Lettera di Invito e relativi allegati per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;

b) invitare alla gara in oggetto gli operatori economici qualificati, individuati dal responsabile del procedimento, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tenuto conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, sulla base dell’”Elenco Telematico degli operatori economici della Provincia di Mantova”, in possesso di adeguata qualificazione SOA per i lavori in affidamento, iscritti sulla piattaforma telematica di SINTEL;

- che per la procedura di affidamento è stato utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

- che con Atto dirigenziale n. PD/1487 del 21/12/2021 si è dato atto che il Presidente del Seggio di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente primo classificato DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO, con sede legale a Mantova, che ha offerto il ribasso dell'8,50% sull'importo a base di gara;
- che il progetto è stato individuato con decreto del Ministro dell'istruzione n. 175 del 10/03/2020, tra gli interventi di edilizia scolastica ammessi a finanziamento a valere sul piano annuale 2019, successivamente confluiti tra i c.d. "progetti in essere" del P.N.R.R.;
- che con determinazione dirigenziale n. 461 del 14/06/2023, è stato disposto:
 - a) di prendere atto del passaggio da finanziamento nazionale a finanziamento P.N.R.R. dell'opera;
 - b) di approvare l'aggiornamento degli indicati elaborati di progetto alle nuove condizioni e principi specifici, indicati nei regolamenti UE e nell'allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, dando atto che l'adeguamento non comporta modifiche della natura dell'opera e dei suoi contenuti tecnici, né del Quadro Economico e della categoria prevalente dei lavori da eseguirsi;
- che nell'allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN (Concil Implementating Decision – CID) del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

luglio 2021, in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, per l'investimento M4C1 – I3.3 (pag. 370), si prevede:

“L'obiettivo principale della misura è contribuire al recupero climatico, aumentando la sicurezza e riducendo i consumi energetici degli edifici scolastici. La misura dovrà contribuire in particolare al miglioramento delle classi energetiche con conseguente riduzione dei consumi e di emissione di CO₂, come pure all'aumento della sicurezza strutturale degli edifici. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle aree più svantaggiate con l'obiettivo di contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali. L'investimento non deve comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale”;

Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo (“target”) M4C1-26 (pag. 392): *“Ristrutturazione di almeno 2.784.000 m² di edifici scolastici. Tramite il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica si prevede di poter ristrutturare una superficie complessiva 2.784.000 m², pari a circa 2.100 edifici scolastici”.*

L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato pari alla superficie lorda di pavimento dell'edificio da adeguare.

La scadenza temporale di completamento dell'obiettivo è il secondo trimestre 2026;

- che per tale linea d'investimento:

a) il principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

(DNSH) è applicato secondo le linee guida nazionali di cui alla circolare MEF n. 33 del 13/10/2022, in ambito di “regime 2”, cioè per l’opera non è previsto che offra un contributo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici, ma solo che non arrechi danno significativo al suo raggiungimento (il coefficiente TAG per il clima è nullo),

b) gli interventi della Missione 4, Componente C1, Investimento 3.3 non contribuiscono all’obiettivo digitale come specificato nell’Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241 (coefficiente TAG digitale non applicabile);

c) il rispetto della parità di genere, generazionale e delle persone con disabilità è declinato nei documenti progettuali secondo le linee guida approvate con Decreto interministeriale 07/12/2021;

d) non contribuisce al superamento di divari territoriali;

e) i principi di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti d’interesse delle frodi e della corruzione sono applicati dalla Provincia di Mantova secondo le specifiche declinazioni previste dalla normativa nazionale per gli Enti pubblici territoriali;

f) non vi sono duplicazioni del finanziamento (doppio finanziamento);

g) l’iter dell’opera viene regolarmente aggiornato su apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente e, secondo l’opportunità, sulla stampa locale, mentre la pubblicità legale viene realizzata secondo le forme previste dalla normativa nazionale vigente,

h) gli interventi della Missione 4, Componente C1, Investimento 3.3 sono associati all’Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno, ma l'opera di cui trattasi non apporta un contributo programmato all'Indicatore comune, poiché l'opera mira prioritariamente ad obiettivi di rinforzo delle strutture portanti (contributo all'indicatore comune "risparmio di energia" pari a "0");

- che a seguito degli aggiornamenti apportati al progetto per adeguarlo ai principi del PNRR, l'operatore economico primo in graduatoria, DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO, interpellato, ha dichiarato di non poter confermare la propria offerta, per non ritenerla più adeguatamente remunerativa e non poter realizzare l'opera nei termini previsti a causa di altri impegni commerciali nel frattempo assunti;

- che, a seguito di scorrimento della graduatoria, l'operatore secondo classificato, VEZZOLA SOCIETA' PER AZIONI, con sede legale a Lonato del Garda (BS), in via Mantova n. 39, interpellato, con nota Prot. n. 45204 del 27/07/2023, ha dichiarato di confermare l'offerta presenta in sede di gara, pari ad un ribasso dell'1,36%, e di assumere anche tutti gli impegni derivanti dal successivo aggiornamento del progetto;

- che con determinazione dirigenziale n. 723 dell'01/09/2023, efficace dal 04/09/2023, è stato approvato il verbale di gara, depositato agli atti della Provincia e disposto il provvedimento di aggiudicazione a favore dell'operatore economico, secondo classificato, VEZZOLA SOCIETA' PER AZIONI, per l'importo complessivo di € 852.220,53, di cui € 790.361,28 per lavori a corpo ed € 61.859,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge;

- che in data 30/10/2023 è stato stipulato con l'impresa VEZZOLA



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

SOCIETA' PER AZIONI il contratto Rep. 4018 del Segretario Generale della Provincia di Mantova, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova, in data 07/11/2023, al n. 13550 serie 1T;

- che, valutata la necessità di garantire uniformità nelle interpretazioni delle composizioni strutturali e nella conduzione dei lavori, si è ritenuto opportuno procedere all'affidamento dei servizi da collaudatore statico dei “Lavori di adeguamento sismico della sede dell'Istituto Superiore “F. Gonzaga” di via Fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN) – Lotto B, Stralcio 1 e successivi”, in due fasi:

a) la prima, certa, relativa alle opere denominate:

- Lotto B primo stralcio - corpi di fabbrica “A” ed “F” - CUP G28E18000290001;

- miglioramento sismico Lotto B terzo stralcio – corpo di fabbrica “B” - CUP G27B20002940001;

b) la seconda, per gli ulteriori stralci realizzativi, eventuale, in quanto condizionata al riconoscimento dei relativi finanziamenti statali, il cui affidamento potrà avvenire entro il periodo massimo di tre anni dalla sottoscrizione del contratto per la prima fase;

- che per l'affidamento del servizio, il cui importo complessivo è stato determinato, ai sensi del Decreto Ministeriale 17/06/2016, in complessivi € 80.726,21, al netto di IVA e oneri previdenziali/assistenziali, è stata seguita la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, modificato con D.L. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis),



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

convertito con L. n. 108/2021, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base dell'affidamento, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base dell'affidamento;

- che per tale procedura di affidamento è stato utilizzato il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel";

- che, invitato, l'ing. GIANCARLO BELLUZZI, con studio a Castiglione delle Stiviere (MN), a mezzo della piattaforma Sintel, giusto report della procedura ID 147526031, ha offerto un ribasso percentuale del 40%, sull'importo a base dell'affidamento, corrispondente ad un importo complessivo di € 48.435,72, oltre oneri previdenziali ed IVA di legge, da ripartirsi per ciascun corpo di fabbrica, da affidarsi previo completo finanziamento di ciascuno di essi;

- che con determinazione dirigenziale n. 1050 del 10/12/2021, efficace dal 13/12/2021, è stato disposto:

a) di approvare i documenti allegati alla RDO n. 147526031;

b) di approvare l'offerta presentata dall'ing. GIANCARLO BELLUZZI, con studio a Castiglione delle Stiviere (MN), in via Napoleone Bonaparte n. 28/D, che ha proposto un ribasso del 40% sull'importo a base di affidamento, per il servizio di redazione del collaudo statico dei "Lavori di adeguamento sismico della sede dell'Istituto Superiore F. Gonzaga di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere lotto B" CUP G28E18000290001 (stralcio 1 – corpi A ed F), CUP G27B20002940001 (stralcio 3 – corpo B miglioramento), CUP G23H19000410001 (stralcio 2 – corpo D), CUP G21B21002130001 (stralcio 4 – corpo B adeguamento) e



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

successivi;

c) di affidare allo stesso, valutati gli stralci già finanziati, il servizio di redazione del collaudo statico relativamente alle opere di cui ai CUP G28E18000290001 - G27B20002940001 - G21B21002130001, per un corrispettivo di € 27.713,14, oltre oneri assistenziali e I.V.A. di legge,

d) di dare atto che la Provincia si riserva di affidare al medesimo professionista, il servizio di collaudo statico dei successivi stralci realizzativi dei lavori di adeguamento sismico del citato complesso scolastico;

- che in data 07/04/2022 è stato sottoscritto con l'ing. GIANCARLO BELLUZZI il contratto per l'appalto del servizio di redazione del collaudo statico dei “Lavori di adeguamento sismico, della sede dell'istituto superiore F. Gonzaga di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN), lotto B 2° stralcio” relativamente alle opere di cui ai CUP G28E18000290001 (stralcio 1 – corpi A e F), G27B20002940001 (stralcio 3 – corpo B miglioramento) e G21B21002130001 (stralcio 4 – corpo B adeguamento);

- che a seguito dell'aggiudicazione, con la citata determinazione dirigenziale n. 723 dell'01/09/2023, e la stipula del relativo contratto, Rep. 4018 in data 30/10/2023, dell'appalto dei lavori “Sede dell'istituto superiore F. Gonzaga di via Fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN): adeguamento sismico - lotto B - 2° stralcio - corpo di fabbrica D”, CUP G22E20000010001, si è ritenuto di affidare il servizio di collaudo statico anche di tale opera al medesimo professionista, ing. GIANCARLO BELLUZZI, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato contratto stipulato con il professionista in data 07/04/2022;



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

- che con determinazione dirigenziale n. 75 del 06/02/2024, efficace dal 07/02/2024, è stato disposto:

a) di approvare l'allegato "schema di contratto" per l'appalto del servizio di redazione del collaudo statico del progetto denominato "Adeguamento sismico della sede dell'Istituto Superiore F. Gonzaga di Via Fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN) - Lotto B, 2° Stralcio - Corpo di fabbrica D" – CUP G22E20000010001, che prevede gli adeguamenti ai principi e ai vincoli PNRR;

b) di attestare la riconducibilità nell'ambito del progetto confluito nel finanziamento NextGenerationEU, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 4, componente 1, investimento 3.3.), della documentazione e degli atti relativi all'affidamento, disposto con la determinazione dirigenziale n. 1050 del 10/12/2021, del servizio di collaudo statico dei "Lavori di adeguamento sismico della sede dell'Istituto d'istruzione superiore F. Gonzaga di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN), lotto B", a favore dell'ing. GIANCARLO BELLUZZI, con studio a Castiglione delle Stiviere (MN) in via Napoleone Bonaparte n. 28/D, a seguito di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con L. n. 120/2020, successivamente modificato con D.L. n.77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito con L. n. 108/2021;

c) di affidare l'esecuzione del servizio di collaudo statico inerente il corpo di fabbrica D, all'Ing. GIANCARLO BELLUZZI, per un corrispettivo di € 6.819,52, al netto dello sconto del 40,00%, oltre oneri assistenziali e I.V.A.



Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU

di legge;

- che, i controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 1, e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del professionista, hanno dato esito positivo;
- che al fine della riconducibilità dell'affidamento alle condizioni e specifiche PNRR, il professionista ha sottoscritto le dichiarazioni di rispetto del principio DNSH di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e dei principi e condizionalità PNRR;
- che tutte le dichiarazioni relative ai requisiti previsti dalla disciplina del P.N.R.R., rese dal soggetto ivi indicato, sono state verificate;
- che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, non è necessario acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore a 150.000 Euro;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - Oggetto del contratto

1. L'ing. Alessandro Gatti, in nome e per conto della Provincia di Mantova, conferisce all'ing. **Giancarlo Belluzzi**, con studio a Castiglione delle Stiviere (MN), in via Napoleone Bonaparte n. 28/d, che accetta, senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di redazione del collaudo statico dei



Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU



“Lavori di adeguamento sismico della sede dell’Istituto Superiore F. Gonzaga di Via Fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN) - Lotto B, 2° Stralcio - Corpo di fabbrica D” – CUP G22E20000010001.

2. Il professionista accetta senza riserva alcuna l’appalto oggetto del presente contratto e dichiara di essere consapevole che il suddetto progetto è finanziato nell’ambito del P.N.R.R. ed è assoggettato alla relativa disciplina.
3. La Provincia si riserva la facoltà di affidare all’affidatario prestazioni integrative e/o accessorie, ordinate e compensate a parte, alle medesime condizioni del presente contratto.

ART. 3 – Ammontare del contratto

1. L’importo contrattuale ammonta ad € **6.819,52** (diconsi Euro seimilaottocentodiciannove/52), così determinato a seguito del ribasso del 40,00%, offerto in sede di gara, sull’onorario definito ai sensi del D.M. 17/06/2016 (cd. Decreto parametri), oltre 4% CNPAIA per € 272,78, oltre IVA al 22% per € 1.560,31, per complessivi € 8.652,61.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali ed è fatta salva la liquidazione finale. I costi della sicurezza sono considerati pari a 0 (zero), poichè il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi d’interferenze ai sensi del D.Lgs 81/2008

ART. 4 – Documenti facenti parte del contratto

1. Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che il professionista dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:



Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU

- a) lettera di richiesta di offerta;
- b) offerta economica presentata in sede di gara;
- c) contratto sottoscritto in data 07/04/2022;
- d) Polizze di garanzia;
- e) Patto di Integrità,
- f) codice di comportamento della Provincia di Mantova.

2. Le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare i suddetti documenti ed elaborati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contatto, anche se non materialmente allegati, agli atti della Provincia.

ART. 5 - Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio verrà espletato in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento alle norme sui LL.PP ed in particolare al D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, al D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione” e al D.M. LL.PP. n. 145/2000 “Capitolato generale d’appalto”, per le parti ancora in vigore, al DM 17 gennaio 2018 (NTC2018) e relativa circolare, al D. Lgs. 81/2008 e alle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento.

2. Alla Provincia di Mantova saranno consegnate n. 3 copie cartacee ed una elettronica su supporto ottico-CD/DVD, del collaudo statico dei lavori in oggetto, comprendente sia le stampe (non modificabili) sia i file sorgente (modificabili). Gli elaborati devono essere consegnati alla Stazione Appaltante redatti secondo le indicazioni e i formati che verranno indicati dal Responsabile del Procedimento.



Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU



ART. 6 – Termini di espletamento del servizio

1. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dal certificato di ultimazione lavori dell'opera.
2. Il Professionista non potrà ritardare, sospendere od interrompere unilateralmente l'esecuzione del servizio.
3. Il Responsabile del Procedimento potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all'Affidatario.

La richiesta di proroga dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

4. Nessuna proroga potrà essere concessa qualora ciò comporti direttamente o indirettamente il superamento dei termini tassativi previsti dai provvedimenti di concessione dei finanziamenti dell'opera.

ART. 7 - Penali

1. L'inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi contrattualmente assunti, nonché qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal RUP in fase di esecuzione del servizio, determina l'applicazione di penali sino, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto per inadempimento.
2. Fatta salva l'ipotesi di deroghe o proroghe, il mancato rispetto dei tempi di consegna del collaudo, comporterà l'applicazione di una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sui compensi netti



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

spettanti al professionista, in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro applicazione.

3. Fatta salva l'ipotesi di deroghe o proroghe, il mancato rispetto dei tempi di consegna, come qualsiasi violazione degli obblighi assunti contrattualmente dal professionista, se protratti per un tempo superiore a 15 giorni, anche non consecutivi, potranno comportare la risoluzione del contratto.

4. Nel caso in cui l'importo delle penali previste ecceda il limite massimo del 20% dell'importo della relativa prestazione, la Provincia potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno al professionista.

5. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora del professionista, con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti, in contraddittorio con il medesimo.

6. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, al professionista inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del contratto, decurtato delle penali maturate.

7. La Provincia si riserva, altresì, la facoltà di procedere nei confronti del professionista per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa dell'inadempimento.

ART. 8 - Garanzia definitiva

1. Si dà atto che il professionista, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria



Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU

n. 40071391001973, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da TUA Assicurazioni S.p.A., agenzia di Mantova, in data 01/03/2024, per l'importo garantito di € 4.091,71 (diconsi Euro quattromilanovantuno/71).

2. Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva prestata, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 80% dell'importo inizialmente garantito.

3. Il professionista dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere il professionista.

ART. 9 - Polizza di assicurazione per la responsabilità civile

professionale

1. Si dà atto che il Professionista ha presentato copia della polizza di responsabilità civile professionale n. A123C749232-LB, rilasciata da Lloyd's Insurance Company S.A. e dichiarazione di copertura in data 22/03/2024.

2. Ogni successiva variazione della citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012.

ART. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il professionista è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Il professionista ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il professionista si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9, della citata legge, la Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dal professionista con subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine il professionista si assume l'onere di trasmettere alla Provincia i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

6. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transazione posta in essere dalla Provincia, dal professionista e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

CUP G22E20000010001 - CIG 89754908A7

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture emesse dal professionista e dall'eventuale subcontraente.

ART. 11 – Corrispettivo e modalità di pagamento

1. Il pagamento dei corrispettivi relativi all'incarico di cui al presente contratto avverrà a seguito della consegna del collaudo statico.
2. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Gli stessi sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile. Sono altresì comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice Civile.

3. Il professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a qualsiasi maggiorazione per servizio parziale o per interruzione del servizio per qualsiasi motivo, o per eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto.

4. Sono considerati inclusi anche gli oneri non specificatamente dettagliati nel presente contratto, ma comunque necessari per la buona e completa esecuzione del servizio affidato, anche nel caso siano derivati da richieste del Committente per l'osservanza di norme di legge e di regolamento, nonché delle norme del Codice civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali.

5. La Stazione appaltante è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Professionista ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi.

6. Il Professionista non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto l'autorizzazione a procedere dalla Stazione appaltante. Questa, in mancanza di tale preventivo benestare, non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

7. Il pagamento al Professionista del corrispettivo da parte del Committente per le prestazioni oggetto del presente contratto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. Qualora dal DURC o altro documento di regolarità previdenziale risultino ritardi o irregolarità dell'Affidatario, l'ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un DURC o altro documento di regolarità previdenziale che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti al Professionista in pendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, il Professionista non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

8. La liquidazione dei compensi avverrà previa presentazione di notule analitiche e successive fatture, emesse in formato elettronico, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55/2013, intestate a:

PROVINCIA DI MANTOVA, via Principe Amedeo 32 - 46100
MANTOVA. C.F. 80001070202 e Partita I.V.A. 00314000209,
e dovranno contenere l'indicazione dell'impegno, del capitolo e dei codici di spesa indicati dalla Provincia di Mantova, secondo le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72 e dall'art. 191 del Tuel.

La Provincia di Mantova ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati: codice univoco ufficio UF1CP9



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".

9. Aliquota e versamento dell'I.V.A. seguiranno il regime giuridico in vigore al momento dell'emissione della fattura da parte dell'Affidatario, con riferimento alla natura giuridica dello stesso.

All'atto del pagamento, sul compenso pattuito sarà effettuata la ritenuta d'acconto IRPEF nella misura di legge.

10. Ai Certificati di Pagamento si applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012.

11. Al contratto si applica quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 12 - Subappalto

1. Il professionista, ha dichiarato nel documento di gara unico europeo (DGUE), presentato in sede di gara, che non intende avvalersi della possibilità di subappaltare parte del contratto a terzi.

ART. 13 - Obblighi dell'affidatario

1. L'Affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle prestazioni previsti dal presente contratto e della perfetta esecuzione dei servizi affidati, restando inteso che le norme e prescrizioni contenute nel contratto e nei documenti di affidamento, sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi della Committenza.

L'osservanza di tali norme e il recepimento delle indicazioni ricevute dal Committente in fase di esecuzione del contratto, non limitano la



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

responsabilità del professionista che esegue il servizio.

2. Egli è inoltre tenuto all'osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di realizzazione di opere civili e pubbliche, nonché delle norme del Codice civile che riguardano la perizia e le buone regole dell'arte nell'espletamento delle prestazioni professionali.

3. Il Professionista è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori o di omissioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

E', altresì, responsabile di eventuali difformità rispetto alle prescrizioni vigenti, anche se non esplicitamente richiamate nel presente contratto e nei documenti di affidamento e contrattuali, nonché di ogni inesattezza, omissione od errore riscontrati nell'esecuzione del servizio o nella documentazione che l'aggiudicatario dovrà produrre in riferimento all'attività svolta.

E' inoltre responsabile, civilmente e penalmente, dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose nell'esecuzione dell'attività oggetto dell'incarico.

4. Il professionista è obbligato a far presente all'Amministrazione committente evenienze o emergenze che si verificassero nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendessero necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione. L'Affidatario è responsabile dell'esecuzione dell'incarico, secondo quanto prescritto nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni e precisazioni del Responsabile del Procedimento.



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

5. L’Affidatario si impegna a manlevare il Committente da ogni eventuale rivendicazione di terzi riguardo alla proprietà intellettuale di quanto elaborato, ai programmi utilizzati ed a quanto connesso all’attuazione del contratto.

6. L’Affidatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte.

ART. 14 - Riservatezza

1. Il Professionista dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi o impiegare altrimenti rispetto allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente o che derivasse dall’esecuzione dell’incarico.

2. L’inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo articolo “Risoluzione”.

3. In subordine, la Provincia potrà disporre l’allontanamento e sostituzione del personale e/o consulenti responsabili della divulgazione di informazioni non autorizzate per iscritto dal RUP.

ART. 15 - Doveri comportamentali

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice di comportamento della Provincia di Mantova, adottato con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018, il professionista e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si



Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU

impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

2. Il professionista si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

ART. 16 - Tutela dei lavoratori

1. Nell'esecuzione del presente contratto il professionista si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti e collaboratori, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Provincia si riserva la facoltà di pagare le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, secondo le modalità previste dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 – Assunzioni obbligatorie

1. Si dà atto che il Professionista ha dichiarato, in sede di procedura, di essere in regola con l'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999.

ART. 18 - Linee guida per l'attuazione delle progettualità del PNRR



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

1. In data 8 luglio 2022 sono state sottoscritte, dalla Prefettura di Mantova, dalle Stazioni Uniche appaltanti (SUA), tra cui quella della Provincia di Mantova, e dalle Centrali Uniche di Committenza (CUC) del territorio mantovano, nonché dalla Stazione Appaltante del Comune di Mantova, le “Linee guida per l’attuazione delle progettualità del PNRR”, con le quali è stata sancita la collaborazione delle suddette amministrazioni aggiudicatrici con il Gruppo Interforze Antimafia istituito presso la Prefettura di Mantova. Si dà atto che in attuazione delle predette Linee Guida, la Provincia di Mantova potrà sottoporre ad ulteriori controlli il professionista avvalendosi della collaborazione del Gruppo Interforze Antimafia.

ART. 19 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore inerenti

l’attuazione degli obiettivi relativi al PNRR

1. Il professionista, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente appalto, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 come declinati nel Capitolato speciale d’Appalto dell’intervento.
2. Il professionista è obbligato al rispetto delle condizionalità PNRR, degli ulteriori requisiti connessi alla Misura a cui è associato il progetto e dei principi trasversali come indicati in premessa.
3. Il professionista ha l’obbligo di rispettare e far rispettare la tempistica di realizzazione/avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive per consentire il raggiungimento dei target associati al Progetto.

4. Il professionista non è tenuto agli obblighi di cui all'art. 47, comma 3 e 3bis, del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, non avendo, all'atto del presente affidamento, dipendenti.

5. Ai sensi del comma 7 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, si dà atto che per il presente affidamento non si è ritenuto di dare applicazione alle prescrizioni dirette all'inserimento di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani di cui al comma 4 del citato art. 47, trattandosi di servizi di ingegneria, da svolgersi da un libero professionista nei confronti del quale la previsione di obblighi assunzionali avrebbe potuto pregiudicare la partecipazione, in quanto anti economica per la dimensione aziendale stessa e pertanto lesiva dei principi cardine di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, universalità, efficienza e economicità.

6. Resta fermo che l'inosservanza di ciascuno degli obblighi previsti per gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse relative al PNRR, determinerà la sospensione dei singoli pagamenti previsti a favore del professionista sino al completo adempimento degli obblighi stessi. Qualora, inoltre, l'inadempimento del professionista sia tale da determinare la revoca totale o parziale dei finanziamenti stessi, il contratto verrà risolto e il professionista sarà tenuto a risarcire alla stazione appaltante l'intero costo



Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU



dell'intervento.

ART. 20 – Divieto di cessione del contratto – cessione del corrispettivo

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. E' consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte del professionista, secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione sia notificato alla Provincia di Mantova prima dell'effettuazione dei pagamenti.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo.
4. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
5. La Provincia di Mantova potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
6. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, la Provincia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 21 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante procederà alla risoluzione in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La risoluzione del contratto opera anche in tutte le ipotesi in cui il professionista non soddisfi gli obblighi e gli adempimenti derivanti dalla disciplina PNRR.



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

2. Oltre a quanto e genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti circostanze:

- a) mancato rispetto del Professionista degli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali;
- b) esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. come previsto all'art. 3 della L. 136/2010;
- c) mancato rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- d) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Professionista;
- f) violazione dell'obbligo di riservatezza;
- g) nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo del contratto;
- h) gravi illeciti professionali;
- i) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza di uno dei professionisti facenti parte del gruppo di lavoro quando l'Affidatario non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- j) perdita dei requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione del servizio;
- k) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

cautelare;

- l) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- m) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'art. 12 del presente contratto;
- n) in caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo;
- o) in ogni caso in cui il Responsabile dell'esecuzione del contratto accerti comportamenti dell'appaltatore tali da comprometterne seriamente la buona riuscita delle prestazioni;
- p) consegna degli elaborati con oltre 15 giorni di ritardo rispetto a quanto stabilito dal presente contratto.

3. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del professionista, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata (art. 108 D. Lgs. 50/2016), corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle forniture eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al professionista. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al professionista, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il professionista abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

3. Nel caso di risoluzione del contratto il professionista ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, determinati mediante ricalcolo dei parametri di cui allo schema utilizzato per la definizione del corrispettivo iniziale, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 22 – Recesso

1. La Provincia può, in qualsiasi momento, avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237, comma 1, del Codice civile, con provvedimento motivato per comprovati motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al Professionista, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con 30 giorni di preavviso.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo della parte di servizio ancora da svolgere. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al professionista da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.
3. In tali casi l'aggiudicatario avrà diritto al compenso per le prestazioni fino ad allora svolte, senza la possibilità di ulteriori compensi o risarcimenti.

ART. 23 - Definizione delle controversie

1. Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la procedura di accordo bonario contenute nell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
2. A norma dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non si farà luogo



Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU



alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'Autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 24 - Foro competente

1. Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della Provincia di Mantova.

ART. 25 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

1. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti, sono a carico del professionista, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico della Provincia.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023 il professionista ha assolto l'imposta di Bollo "una tantum" in conformità a quanto stabilito dall'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023;

3. Il professionista dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

4. Il contratto, stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., mediante scrittura privata e redatto in forma non pubblica, è soggetto ad I.V.A. e sarà soggetto, altresì, a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e s.m.i.



Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU



ART. 26 - Norma di rinvio

1. Per quant'altro non previsto nel presente contratto, le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice Civile.

ART. 27 – Trattamento dei dati personali

1. Il conferimento dei dati personali del professionista è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679”, allegata alla richiesta di offerta e sottoscritta per presa visione dal professionista.

2. Al professionista competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

3. Il titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, con sede in Via Principe Amedeo n. 32, Mantova.

Il responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è PROGETTO QUALITÀ E AMBIENTE S.R.L., con sede a Porto Mantovano, in via Parigi 38, nella persona di Armando Iovino.

IL PROFESSIONISTA

Ing. Giancarlo Belluzzi

IL DIRIGENTE

Ing. Alessandro Gatti



**Finanziato dall'Unione Europea –
NextGenerationEU**

Scrittura privata redatta e firmata digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD) e s.m.i.